

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1895

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GAVA)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989**

**Norme di delega in materia di autonomia impositiva  
degli enti locali**

ONOREVOLI SENATORI - I primi quattro articoli del provvedimento contengono distinte deleghe al Governo della Repubblica per l'emanazione di disposizioni aventi valore di legge in materia di riordino della fiscalità immobiliare e di revisione del sistema di tassazione locale. In proposito, è utile ricordare che la riforma tributaria del 1971, mirando a realizzare un sistema unitario di finanza pubblica, soppresse le principali imposte comunali, quali l'imposta di famiglia e di consumo, lasciando sopravvivere quei tributi collegati a specifici servizi o ad individuati oggetti impositivi, anche per finalità extra tributarie, quali l'imposta sui cani, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, l'imposta di soggiorno e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'intento allora propostosi dal legislatore era da un lato quello di azzerare gli alti costi di gestione dei tributi, il più delle volte anti-economici, dall'altro quello di qualificare sul versante della spesa la funzione autonomistica dell'ente.

In tale quadro, si ritenne di affidare a pochi tributi ad elevata resa, unitamente a consistenti entrate trasferite dal bilancio dello Stato, il finanziamento dei bilanci degli enti locali, in un rapporto in cui l'entità del gettito complessivo dei tributi propri rappresentava la parte residuale delle entrate ritenute idonee alla copertura delle spese.

I tributi allora istituiti furono l'INVIM, riscossa dallo Stato e devoluta ai comuni, la quale assorbiva la precedente imposta delle aree fabbricabili, che ha comportato nel tempo taluni effetti distorsivi nel mercato degli immobili, e l'ILOR, riscossa dallo Stato, il cui gettito non fu mai trasferito ai comuni per insormontabili difficoltà tecniche di riparto e, come è noto, è stato definitivamente acquisito al bilancio dello Stato. Tributo nuovo, anche se in parte derivato da precedenti tributi comunali ed erariali, fu anche l'imposta comunale sulla pubblicità per la quale, solamente,

venne lasciato il tradizionale sistema di esercizio dell'autonomia impositiva da parte del comune, dalla fase della delibera tariffaria a quella dell'accertamento e riscossione.

Tale sistema svigoriva non solo l'autonomia tributaria, ma la stessa autonomia istituzionale, costituzionalmente garantita all'ente locale. Una finanza locale dipendente prevalentemente da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, il cui ammontare veniva determinato annualmente in relazione ai parametri di sviluppo delle entrate erariali e delle esigenze del quadro economico, ha determinato, infatti, una notevole rigidità delle spese relative, in particolare, a servizi pubblici e, in generale, una limitata elasticità dei bilanci non rapportata alle esigenze socio-ambientali delle comunità locali.

Allo scopo di arricchire le entrate tributarie degli enti locali, con prelievi tratti dai propri amministratori, che accentuassero le responsabilità gestionali degli amministratori oltretutto la partecipazione e la vigilanza dei soggetti beneficiari dei servizi pubblici, s'introdussero successivamente altri tributi, quali il diritto di fognatura e disinquinamento delle acque reflue, le tasse di concessione comunale, per un breve periodo la SOCOF e infine la recente imposta comunale sulle imprese e le arti e professioni (cosiddetta ICIAP), al fine di accentuare il rapporto tra concorso alla spesa pubblica e i differenziati benefici ricavabili da particolari utenti di servizi pubblici indivisibili.

La stessa rigidità del bilancio statale consiglia oggi una rimeditazione del disegno perseguito con la riforma tributaria per esaltare l'autonomia stessa, in ogni suo aspetto, la quale deve basarsi anche sulla possibilità di gestire consistenti entrate proprie, riequilibrando il rapporto considerato ottimale fra entrate provenienti dal bilancio erariale ed entrate riscosse direttamente, sempreché tali riscossioni possano effettuarsi con criteri prevalentemente automatici ed apparati adeguati a strutture amministrative semplici.

Si è perseguito, pertanto, un disegno globale che facesse perno da un lato su elementi impositivi sufficientemente indicativi della capacità contributiva, localizzati nel territorio comunale, su cui più adeguatamente e facilmente può esercitarsi il potere tributario dell'ente locale, e dall'altro sul riordino del sistema fiscale, da attuarsi con il trasferimento di imposte dall'area di gestione erariale a quella locale, individuando specifici settori da affidare direttamente ai comuni in relazione alle funzioni primarie che essi sono chiamati a svolgere, quale la politica urbanistica e territoriale e dei servizi essenziali delle moderne collettività.

Elementi fondamentali di tale disegno sono l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e l'imposta sui servizi comunali (ISCO). Finalità della prima è l'introduzione nell'ordinamento di un unico tributo sui fabbricati e sulle aree fabbricabili, inglobando larga parte delle attuali imposizioni che sotto varia forma e in momenti diversi li gravano, affidato agli enti locali con la compartecipazione dello Stato, sull'esempio di molti paesi europei ed extraeuropei che su tributi del genere fondano prevalentemente la finanza locale.

Finalità della seconda è l'istituzione di una imposta corrisposta a livello comunale dagli utenti dei servizi pubblici indivisibili in relazione al presunto beneficio che ne deriva e alla capacità contributiva dei fruitori, in aderenza al principio costituzionale espresso dall'articolo 53 della Costituzione.

Ciò premesso, passando all'esame delle disposizioni contenute nelle singole deleghe si evidenzia che l'articolo 1 contiene i principi e i criteri direttivi dell'imposta comunale immobiliare che si istituisce. Essi sono: a) l'attribuzione della titolarità di tale imposta al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili; b) l'esclusione dei redditi dominicali dei terreni con destinazione edificatoria e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR; c) l'esclusione dei redditi delle abitazioni principali dall'ambito di applicazione dell'IRPEF; d) la soppressione dell'INVIM; e) la detrazione dall'imposta successoria dell'ICI afferente gli immobili caduti in successione corrisposta negli ultimi cinque anni; f) l'applicazione dell'aliquota meno elevata dell'IVA e,

in egual misura dell'imposta di registro, nonchè l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare a propria abitazione principale; g) la diversa determinazione del valore di commisurazione dell'ICI rispettivamente per i fabbricati e per le aree fabbricabili. Per i fabbricati si assume il valore determinato sulla base dei parametri automatici corrisponenti a quelli previsti per l'imposta di registro; per le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, si assume il valore venale, con la clausola che se il valore dichiarato è inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri esso si assume come valore di esproprio nei relativi procedimenti; h) le aliquote tra il 5 e il 7 per mille entro cui il comune può esercitare la propria autonomia normativa; i) la periodicità annuale dell'imposta, da raffrontare con la episodicità di talune imposte gravanti sugli immobili oggi esistenti; l) l'accertamento e la riscossione demandata al comune di competenza; m) l'affidamento del contenzioso relativo alle Commissioni tributarie; n) la particolare agevolazione per l'abitazione principale del soggetto passivo consistente nella riduzione di due punti dell'aliquota vigente nel comune e l'analoga agevolazione per gli altri fabbricati già fruitori dell'esenzione ILOR fino a scadenza.

L'articolo 2 contiene invece i principi e criteri direttivi dell'imposta sui servizi comunali che parimenti si istituisce.

Essi sono: a) la contestuale soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni; b) la determinazione dei parametri di tassazione mutuati dall'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni da adeguare con riferimento alla capacità contributiva dei soggetti di imposta individuata sulla base di elementi oggettivi predeterminati; c) l'assoggettamento all'imposta di colui che utilizza l'insediamento produttivo o abitativo; d) l'attribuzione del potere impositivo al comune in cui sono ubicati gli insediamenti dei soggetti fruitori dei servizi; e) la determinazione da parte dei comuni della misura di imposta da

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicare, entro predeterminati limiti minimi e massimi fissati con legge, in funzione della superficie e della destinazione d'uso degli insediamenti; f) la differenziazione della misura d'imposta a seconda delle categorie di appartenenza dei comuni, individuate sulla base della quantità e qualità dei servizi resi, con la facoltà per i comuni stessi di variare le misure di imposta in funzione delle destinazioni d'uso degli insediamenti delle zone territoriali dove sono ubicati e in correlazione ai benefici ritraibili dai servizi comunali, con particolare riferimento a particolari opere pubbliche realizzate. Tale facoltà mira, fra l'altro, a recuperare, sul versante dell'imposizione dei servizi, l'incremento di valore ricavabile dagli insediamenti per effetto di opere pubbliche particolari; g) la determinazione della tariffa in misura tale da garantire al nuovo tributo un gettito non inferiore a quello dei tributi soppressi in correlazione alla sua istituzione e non superiore al doppio di quello ritraibile dagli stessi; h) le agevolazioni per gli utilizzi inferiori a sei mesi nell'anno e la esclusione dal computo della superficie che non riceve alcun servizio; i) il rinvio alla disciplina dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso propria dell'ICIAP che contestualmente si sopprime.

L'articolo 3 conferisce la delega al Governo per la revisione di taluni tributi comunali vigenti (imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tassa di occupazione del suolo pubblico, tassa sulle concessioni comunali, diritti per il disinquinamento delle acque), al fine di razionalizzarne la disciplina e semplificare le procedure di accertamento e riscossione, accentuandone la correlazione con la prestazione di servizi specifici da parte dell'ente.

L'articolo 4, infine, prevede la delega per il riordino della finanza delle camere di commercio, incentrato: sulla soppressione del diritto annuale; sulla cessazione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato legati al finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972; sull'introduzione di un contributo camerale a carico degli stessi soggetti

che già pagavano il diritto annuale (le ditte iscritte, o le cui domande di iscrizione sono state annotate, negli albi e registri tenuti dalle camere di commercio) commisurato al reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF o IRPEG.

Il contributo, dovuto comunque in misura non inferiore all'ammontare del diritto annuale vigente nell'ultimo anno di sua applicazione, è riscosso dall'Unioncamere ed è da questa ripartito fra le camere di commercio in base alle entrate spettanti alle singole camere per l'ultimo anno di vigenza del diritto annuale e del finanziamento transitorio; gli eventuali proventi aggiuntivi sono ripartiti secondo criteri di perequazione.

L'articolo 5 prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'esercizio delle singole deleghe, mentre l'articolo 6 prevede una particolare delega al Governo per l'emanazione di un testo unico concernente tutte le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento delle disposizioni.

\* \* \*

Per consentire un apprezzamento sotto il profilo quantitativo della materia che forma oggetto del provvedimento, si forniscono i seguenti dati conoscitivi:

a) ICI (articolo 1)

Sulla base dell'aliquota del 6 per mille ed assumendo, per i fabbricati, il valore ottenuto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte di registro e di successioni e, per le aree fabbricabili, il valore in comune commercio, si ottiene una stima di gettito dell'ICI di 8.700 miliardi.

A fronte di tale gettito possono prevedersi le seguenti minori entrate:

		(in miliardi)	
per i comuni .	1.880	INVIM	
per lo Stato . . .	4.730	2.020 ILOR	{ 2.000 IRPEF 350 imp. di successione 360 imp. registro, IVA, ipot. e catastale
Totale	6.610		

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*b) ISCO (articolo 2)*

La previsione di gettito è di 5.000 miliardi; il maggior gettito rispetto alla tassa di smaltimento e all'ICIAP, quantificato in 4.000 miliardi, è pertanto di 1.000 miliardi.

*c) Riordino dei tributi vigenti (articolo 3)*

Per effetto della revisione dei tributi vigenti si può stimare un gettito aggiuntivo di 500 miliardi.

*d) Camere di commercio (articolo 4)*

Con la prevista aliquota del 5 per mille è stimabile un gettito, per il primo anno di applicazione, di 730 miliardi, pari alla somma dei proventi derivanti dal diritto annuale e dal finanziamento transitorio.

Si precisa che il minor gettito derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione delle norme di delega troverà compensazione in minori trasferimenti agli enti locali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette al riordino della fiscalità immobiliare ed al contestuale potenziamento dell'autonomia impositiva dei comuni con l'istituzione dell'imposta comunale immobiliare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. A tal fine sarà previsto:

1) l'attribuzione della titolarità dell'imposta al comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli immobili;

2) l'assoggettamento all'imposta del proprietario dell'immobile, anche se non residente nel territorio dello Stato; quando la proprietà è gravata da diritto di usufrutto o da altro diritto reale di godimento, l'imposta è dovuta dall'usufruttuario o dal titolare di altro diritto reale di godimento sul valore della piena proprietà;

3) la determinazione del valore:

a) dei fabbricati, sulla base di parametri automatici corrispondenti a quelli previsti per l'imposta di registro, suscettibili di variazioni da parte dei comuni, fino al 100 per cento in aumento ed al 50 per cento in diminuzione, in funzione delle qualità socio-ambientali delle zone territoriali di ubicazione;

b) delle aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, sulla base di quello venale in comune commercio; nei relativi procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato, se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri;

4) la determinazione dell'aliquota da parte del comune, per gli immobili ubicati sul

proprio territorio, in misura variante dal cinque al sette per mille;

5) la periodicità dell'imposta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;

6) la esenzione dall'imposta per:

a) lo Stato, le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti;

b) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

g) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

7) riduzione dell'imposta:

a) per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, adibiti ad abitazione principale del loro proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, nella misura di due punti dell'aliquota vigente nel comune;

b) per i fabbricati, diversi da quelli di cui alla lettera a), per i quali è stato acquisito il diritto all'esenzione dall'ILOR sui redditi dei fabbricati, nella misura di due punti dell'aliquota vigente nel comune fino alla data di scadenza dell'esenzione;

8) l'accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, mediante: dichiarazione

da parte del soggetto passivo, unica per tutti gli immobili da lui posseduti nello stesso comune, compatibile con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria; riscossione dell'imposta o tramite versamento diretto o tramite ruolo; attività di controllo, di liquidazione, di riscontro dei versamenti eseguiti, di accertamento in rettifica o di ufficio, a cura del comune; riscossione coattiva tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale di riscossione, in unica soluzione, entro congrui termini di decadenza;

9) la devoluzione delle controversie alla competenza delle Commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

10) la determinazione di soprattasse pari: al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta, in caso di omessa dichiarazione; al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta al 5 per cento se il ritardo non supera i trenta giorni; al 50 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di infedele denuncia; al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni;

11) la determinazione di pene pecuniarie in misure non eccedenti un milione di lire per le infrazioni di carattere formale;

b) esclusione dei redditi dominicali dei terreni con destinazione edificatoria e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi, nonchè esclusione dei redditi dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del possessore dall'ambito di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

d) detrazione dall'imposta sulle successioni dell'imposta di cui alla lettera a) corrisposta negli ultimi cinque anni, antecedenti al decesso, per gli immobili compresi nell'attivo ereditario;

e) applicazione dell'aliquota meno elevata per l'imposta sul valore aggiunto o dell'aliquota, corrispondente alla stessa misura, per l'imposta di registro, nonchè applicazione in

misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare dall'acquirente a propria abitazione principale.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette alla revisione del sistema di tassazione locale correlato ai servizi resi dal comune alla generalità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un'imposta per i servizi comunali, a carattere annuale, con la contestuale soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

b) determinazione della disciplina della nuova imposta sulla base dei parametri adottati per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, da adeguare mediante specifici elementi indicativi della capacità contributiva dei soggetti d'imposta, oggettivamente predeterminati;

c) assoggettamento all'imposta del soggetto che utilizza l'insediamento;

d) attribuzione del potere impositivo al comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti;

e) attribuzione al comune della facoltà di adottare la misura dell'imposta da applicare, nell'ambito dei limiti minimi e massimi contenuti nella tariffa fissata dalla legge in funzione della superficie e della destinazione d'uso degli insediamenti e secondo categorie di appartenenza dei comuni formate sulla base della quantità e qualità dei servizi resi; tale facoltà è esercitabile anche differenziando fra le destinazioni d'uso e fra zone territoriali in correlazione con i benefici ritraibili dai servizi comunali, anche con particolare riferimento ad opere pubbliche specifiche;

f) facoltà da parte del comune di adeguare, entro limiti predeterminati dalla legge, l'onere fiscale alla capacità contributiva, tenuto anche conto delle condizioni socio-economiche locali;

g) determinazione della tariffa di cui alla lettera e), stabilita dalla legge, in misura tale da

garantire un gettito per la nuova imposta non inferiore a quello dei tributi assorbiti e, comunque, in modo che l'onere medio per categorie di contribuenti non ecceda il doppio di quello sopportato per le predette taxa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

h) agevolazioni per gli utilizzi di insediamenti che sono limitati a meno di sei mesi l'anno o comportano un limitato uso dei servizi comunali;

i) esclusione dal computo della superficie di quella che, per sua natura, non può ricevere alcun servizio comunale;

l) disciplina dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni ed interessi, del contenzioso, analogamente a quanto stabilito in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e limitando gli obblighi formali a carico dei contribuenti a quelli strettamente necessari.

### Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare disposizioni dirette alla revisione ed armonizzazione della disciplina di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) definizione, al fine dell'esatta individuazione del presupposto ed oggetto imponibile, delle caratteristiche della pubblicità esterna, delle sue forme e dei luoghi di esposizione o effettuazione, con riferimento ai messaggi ed alle comunicazioni scritte, visive od acustiche che abbiano finalità commerciali o comunque rilevanza economica, anche se realizzati mediante pubbliche affissioni;

2) determinazione di criteri adeguati, che tengano conto della diffusione territoriale del messaggio pubblicitario, al fine della individuazione del comune impositore nel caso di pubblicità esterna realizzata con lo stesso mezzo divulgativo, anche mobile, nel territorio di più comuni;

3) attribuzione della soggettività passiva a colui che effettua la pubblicità e ne sostiene il costo di divulgazione; regolamentazione

della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità alla quale ha interesse;

4) nuova ripartizione dei comuni, al fine della determinazione delle tariffe, in non più di cinque classi di ampiezza demografica per una più adeguata rispondenza della tassazione all'incidenza del fenomeno pubblicitario territorialmente localizzato, nonché per un significativo snellimento di gestione;

5) ridefinizione dei limiti minimi e massimi delle tariffe, con riferimento alla dimensione del mezzo pubblicitario, alla sua rilevanza e alla durata della divulgazione pubblicitaria nonché in relazione alla nuova classificazione di cui al numero 4); in nessun caso, nell'ambito di ciascuna tariffa, le variazioni in aumento potranno superare il 30 per cento dell'importo massimo della tariffa vigente relativa alla prima classe di comuni; per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite al netto del costo medio del servizio reso, determinato a livello nazionale per classi di comuni;

6) revisione della disciplina delle esenzioni e delle riduzioni conformemente al criterio di mantenere unicamente quelle che rispondono a finalità di carattere prevalentemente sociale, con particolare riferimento a quelle di tutela della salute, dell'infanzia e dell'ambiente, nonché ad esigenze di economicità dell'imposizione;

7) introduzione della possibilità di gestire unitariamente il servizio di accertamento e riscossione del tributo da parte di più comuni limitrofi;

8) regolamentazione della procedura di liquidazione ed accertamento del tributo in modo da consentire al contribuente l'esatta cognizione della pretesa fiscale;

9) revisione delle disposizioni che disciplinano la riscossione con previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale e di liquidazioni forfetizzate del tributo per la pubblicità effettuata con mezzi per i quali è difficile l'accertamento singolo, in quanto acquista rilevanza economica al momento della sua diffusione;

10) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione del tributo nonché dei servizi, al fine di incrementarne l'efficienza, anche

con l'adozione di procedimenti di automazione, e di garantirne l'economicità;

11) revisione delle disposizioni che disciplinano la Commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, attribuendo alla competenza di questa le controversie fra comuni e concessionari circa lo svolgimento del servizio e l'interpretazione delle norme negoziali regolanti le concessioni, con la previsione di un contraddittorio ispirato alla oralità e alla contestualità per assicurare la rapidità nella soluzione delle vertenze stesse;

12) revisione delle disposizioni concernenti la tenuta dell'Albo dei concessionari del servizio, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché le cause di sospensione e cancellazione; per quanto attiene ai requisiti per la iscrizione nell'Albo ed alle relative cause di decadenza saranno dettate specifiche disposizioni anche con riguardo a quelle della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

1) definizione dei presupposti, soggetti e oggetto della tassa;

2) rideterminazione della misura massima delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile dal contribuente; le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti; le tariffe massime per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

3) fissazione di un limite minimo delle tariffe in misura non inferiore al 70 per cento di quella massima;

4) introduzione di adeguate forme di determinazione della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto della lunghezza delle strade e di altri parametri significativi;

5) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;

6) revisione del sistema delle agevolazioni e delle sanzioni, allo scopo di mantenere unicamente quelle le cui finalità sono ancora sussistenti;

7) semplificazione delle procedure di accertamento e di riscossione improntata a criteri di rapidità ed economicità, nonché regolamentazione delle modalità di appalto della gestione del servizio secondo i criteri previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

8) disciplina del procedimento di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione temporanea, sulla base dei criteri stabiliti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tasse sulle concessioni comunali:

1) integrazione della serie di atti amministrativi soggetti alla tassa, conformemente al criterio della tassazione locale per gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle funzioni proprie; la misura di tassazione, per i nuovi atti individuati, sarà determinata sulla base dell'importo già dovuto per tassa di concessione governativa ovvero sulla base dell'analoga tassazione per atti similari;

2) attribuzione ai comuni turistici della facoltà di aumentare fino al 50 per cento le tariffe per le licenze od autorizzazioni a carattere commerciale che beneficiano del fenomeno turistico, quali quelle relative ai teatri, cinematografi, trattenimenti di vario tipo, esercizi pubblici, alberghi e pensioni, stabilimenti balneari, esercizi di vendita al minuto;

d) in materia di diritti per il disinquinamento delle acque, di imposta comunale sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e di tassa di occupazione:

1) revisione della disciplina del contenzioso prevedendo tra gli atti impugnabili con il ricorso gerarchico anche l'avviso di liquidazione, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso;

2) determinazione di limiti di valore della controversia, riferiti all'ammontare del tributo e delle soprattasse, per la definitività della decisione dell'Intendente di finanza;

3) revisione della disciplina della riscossione del diritto per il disinquinamento delle acque, anche in funzione della natura e finalità del diritto stesso;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione al Servizio ispettivo per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di ispezionare le gestioni dei servizi tributari, sia se condotte direttamente che se date in concessione o in appalto, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi;

2) ristrutturazione e regolamentazione del detto Servizio ispettivo, anche in relazione alla dotazione di personale, in funzione dei compiti affidati al Servizio stesso;

f) soppressione dell'imposta sui cani; sarà prevista la conservazione dell'obbligo della piastrina metallica.

#### Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare norme dirette al riordino della finanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

b) cessazione del finanziamento transitorio a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni;

c) istituzione di un contributo a carico delle ditte iscritte, o le cui domande di iscrizione sono state annotate, negli albi e registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rapportato al reddito di impresa, al netto delle quote

imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero di quella sulle persone giuridiche, rispettivamente per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuto il contributo;

d) determinazione del contributo di cui alla lettera c) nella misura del cinque per mille e, comunque, non inferiore all'ammontare del diritto annuale di cui alla lettera a) vigente nell'ultimo anno di applicazione;

e) riscossione del contributo a cura dell'Unione delle Camere di commercio a mezzo bollettini di conto corrente postale; successiva ripartizione, a cura dell'Unione stessa, delle somme riscosse in modo da garantire alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura innanzitutto una base di finanziamento corrispondente alle somme ad esse già attribuite per l'ultimo anno di vigenza del finanziamento transitorio di cui al predetto decreto presidenziale n. 638 del 1972 e alle somme riscosse per l'ultimo anno di applicazione del diritto annuale di cui alla lettera a); ripartizione delle residue somme, a cura dell'Unione delle Camere di commercio, sulla base di criteri perequativi, determinati da una apposita Commissione di cui fanno parte anche rappresentanti dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole Camere di commercio;

f) disciplina delle modalità di riscossione coattiva del contributo, da affidare al Servizio centrale di riscossione.

#### Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanate entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi, aventi valore di legge ordinaria, emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla

richiesta, ed avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 6.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento sistematico delle diverse disposizioni.

2. Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.